



COMU

Citta' di Castello - CDC-01-PG
Prot. 0016918 16/04/2018
Tit : 2.3
Documento E

Al Sindaco

Alla Giunta

Al Presidente del Consiglio Comunale

**OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO su APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE USO
FITOFARMACI IN AGRICOLTURA**

PREMESSO

che la materia oggetto del presente Ordine del Giorno è regolata da molteplici normative, quali:

- L'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE)
- La direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009, recepita nell'Ordinamento Nazionale con il Dlgs n.150 del 14 agosto 2012
- Il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci (PAN), in attuazione della Direttiva2009/128/CE
- Il DLgs 152/2006
- Il Dgr 1429/2016 Regione Umbria
- Il DGR n. 315 del 16.03.2015 e succ. integrazioni (DGR n.485 del 09.04.2015) Regione Umbria

CONSIDERATO CHE

- che la normativa regionale afferma esplicitamente l'obbligo per ogni Comune di dotarsi di un adeguato Regolamento sull'uso dei fitofarmaci in agricoltura;
- che il Regolamento attualmente in vigore in questo Comune risale al 20/06/2005 e quindi risulta inadeguato e non aggiornato alle normative successive, quali il PAN nazionale del 2015 e il Dgr 1429/2016 in primis;
- che la discussione in merito procede da ottobre 2016, dopo la delibera di codesto Consiglio comunale che prevedeva l'obbligo di aggiornare in Regolamento in questione;
- che i lavori della Commissione Servizi si sono arenati e che nessuna delle proposte contenute nella bozza di Regolamento inviata da Castello Cambia e dalle altre forze sociali e politiche sono state recepite;
- che a tutt'oggi, dopo diciotto(18) mesi di lavori, nessuna proposta ufficiale è stata portata in discussione in questo Consiglio comunale per la deliberazione definitiva;



IMPEGNA SINDACO, GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE

- a discutere ed approvare l'adeguamento del Regolamento di polizia rurale di codesto Comune nella prossima seduta Consiliare
- a portare in discussione, a tal fine, la proposta (allegata al presente Atto) di Regolamento presentata da Castello Cambia, consegnata a suo tempo (settembre 2017) brevi manu al Presidente della Commissione Servizi, e poi inviata alla Segreteria della medesima, in formato digitale, con email del 4 ottobre 2017.

Città di Castello, 16-4-2018

I Consiglieri

Arcaleni Emanuela

Bucci Vincenzo

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'USO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI IN AREE
AGRICOLE ED EXTRA -
AGRICOLE**

- Approvato con delibera di Consiglio comunale n. del
- Pubblicato all'Albo Pretorio al n
- Entrato in vigore il

SOMMARIO:

- Art. 1 Finalità del regolamento	3
- Art. 2 Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari	3
- Art. 3 Definizioni	4
- Art.4 Obbligo di segnalazione di organismi da quarantena	5
- Art.5 Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati	6
- Art.6 Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari	6
- Art.7 Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	6
- Art.8 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento	7
- Art.9 Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati, nelle aree sensibili e nelle strade pubbliche o di uso pubblico	7
- Art.10 Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nelle zone a destinazione agricola o ad uso agricolo	8
- Art.11 Fasce di rispetto e uso di atomizzatori e nebulizzatori sul territorio Comunale	9
- Art.12 Riduzione delle fasce di rispetto	10
- Art.13 Impiego di fitofarmaci con mezzi aerei	11
- Art.14 Irrorazione con prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti ed erbicidi in prossimità di corpi idrici	11
- Art.15 Uso di diserbanti	11
- Art.16 Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Comunicazioni	12
- Art.17 Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti	13
- Art.18 Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	14
- Art.19 Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	14
- Art.20 Sanzioni pecuniarie per le violazioni al presente regolamento	14
- Art. 21 Obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi	15

PREMESSO CHE:

1) L'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE) ha indicato, al comma 1, la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale ed introdotto, al comma 2, il principio di precauzione, il quale dispone che "La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni

nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga".

2) Con la direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009, recepita nell'Ordinamento Nazionale con il Dlgs n.150 del 14 agosto 2012, il Parlamento Europeo ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari. In più all'art. 2, comma 3, recita: "Le disposizioni

della presente direttiva non possono impedire agli Stati membri di applicare il principio di precauzione ai fini della limitazione o del divieto di utilizzo di pesticidi in circostanze o aree specifiche."

3)La Direttiva n. 128,per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente, impone (art. 14) di adottare tutte le necessarie misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi privilegiando, ogni qualvolta possibile, i metodi non chimici affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti, tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo, che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata (obbligatoria dal 1 gennaio 2014) sia l'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

4)In data 22/01/2014,con Decreto Interministeriale, è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE, che individua le politiche e le azioni volte ad "assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata ed approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.

5) Il "Rapporto Nazionale sui Pesticidi nelle acque" n. 208 del 2014 pubblicato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) evidenzia come nelle acque superficiali e sotterranee siano ancora presenti residui di prodotti fitosanitari non più in commercio da anni.

Si evidenzia nell' analisi della tendenza della contaminazione che: "Le dinamiche idrologiche, infatti, quella delle acque sotterranee in particolare, sono lente e solo una programmazione di lungo periodo e interventi di mitigazione tempestivi possono garantire il buono stato di tali risorse.". Ed inoltre: "Esistono lacune conoscitive riguardo agli effetti di miscele chimiche e, conseguentemente, risulta difficile realizzare una corretta valutazione tossicologica in caso di esposizione contemporanea a diverse sostanze [Backhaus, 2010]. Gli studi dimostrano che la tossicità di una miscela è sempre più alta di quella del componente più tossico presente [Kortenkamp et al., 2009].".

6)La Regione Umbria con la DGR n. 315 del 16.03.2015 e succ. integrazioni (DGR n.485 del 09.04.2015) ha recepito e disciplinato quanto previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi con specifico riferimento al rilascio dell'autorizzazione all'uso dei prodotti fitosanitari.

7) La Regione Umbria con la DGR n.1429 del dicembre 2016 ha adottato le "Linee di indirizzo regionali per le Autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei

prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili- Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi (P.A.N.- pesticidi)".

Art. 1 - Finalità del regolamento

L'Amministrazione Comunale con il presente regolamento intende disciplinare e conciliare la difesa

fitosanitaria attuata in ambito agricolo per proteggere le colture agrarie dai parassiti con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e, non di meno, di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.

Art. 2 - Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo

dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi tali tipologie di prodotti per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione possibile in base alle buone pratiche agricole, per assicurare la pubblica e la propria incolumità ed il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

2. Il presente regolamento si applica integralmente nel territorio comunale per tutti gli usi consentiti dei prodotti fitosanitari, nelle aree agricole ed extra agricole.

In ogni caso, il regolamento si applica anche in tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione,

quali le pertinenze, i piazzali, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e

turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.

3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfestazione, derattizzazione e simili.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Centro Abitato: l'area urbanizzata così come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285;

Fondo Agricolo: terreno concretamente o potenzialmente destinato all'attività agricola;

Canale: corso d'acqua artificiale a fini irrigui o di scolo e più in generale di bonifica;

Fosso: solco naturale od artificiale per lo scolo delle acque;

Scolina: fossatello per la raccolta dell'acqua;

Bosco: terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo in misura superiore al 20% della superficie dei terreni;

Siepe: fascia di vegetazione costituita da alberi o arbusti posti in filari con funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua;

Insetti pronubi: gli insetti che trasportano il polline da un fiore all'altro permettendo l'impollinazione e la formazione del frutto (es. le api);

Prodotto fitosanitario (PF): come definito dall'art.2, comma 1 del Reg. CE n.1107/2009, è il prodotto, nella forma in cui è fornito all'utilizzatore, contenente sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati a:

- Proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenire gli effetti di quest'ultimi;
- Favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione di quelli specificatamente nutrizionali per i quali sono deputati i fertilizzanti;
- Conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti già disciplinati da normativa specifica;
- Controllare la flora infestante indesiderata e dannosa;
- Eliminare parti vegetali, frenare o impedire un loro indesiderato accrescimento;

Diserbante o Erbicida: sostanza utilizzata per il controllo delle malerbe o delle piante infestanti;

Atomizzatore: macchina irroratrice che consente di effettuare trattamenti alle colture attraverso lo

spargimento di una soluzione acquosa sotto forma di piccolissime gocce;

Irroratrice: apparecchiatura per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (PF) in forma liquida finemente suddivisi in goccioline;

Intervallo di sicurezza o tempo di carenza: il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, di sospensione dei trattamenti prima della raccolta, affinché non si rinvergano sul raccolto i loro residui

o quelli dei loro metaboliti. Eventuali residui dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo di residuo;

Tempo di rientro: il periodo di tempo che intercorre tra il trattamento e la possibilità di entrare senza Dispositivi di Protezione Individuale nella coltura trattata;

Aree sensibili o specifiche: aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute quali ad es. le donne incinte ed in allattamento, i nascituri, i neonati ed i bambini, gli anziani, i lavoratori ed i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo) quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie;

Deriva: fenomeno in base al quale la miscela antiparassitaria o erbicida, a causa del vento o di errate

modalità di distribuzione, fuoriesce dall'area irrorata oltrepassando i confini e raggiungendo colture,

abitazioni adiacenti all'appezzamento trattato o, comunque, zone esterne;

Corpi Idrici: tutti i corso d'acqua superficiali, i laghi, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico,

i canali naturali ed artificiali;

Agricoltura Biologica: basa la difesa fitosanitaria delle colture prioritariamente sull'adozione di modelli ambientali e sistemi colturali che garantiscono una elevata resilienza e sui principi dell'ecologia agraria;

Biodiversità: la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte.

Art. 4 – Obbligo di segnalazione di organismi da quarantena

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al competente Ufficio Regionale dei Servizi Fitosanitari, tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.

2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1., stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

Art. 5 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1) del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dal competente Ufficio Regionale dei Servizi Fitosanitari, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.

Art. 6 – Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate all'aperto o in locali ben ventilati. E' possibile trasportare i prodotti fitosanitari già miscelati nell'irroratrice su strade pubbliche purchè accompagnati da apposita documentazione (etichetta ministeriale).
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare le acque delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele al fine di evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.

Il riempimento dell'irroratrice direttamente dai corpi idrici e dalla rete idrica può essere effettuato solo se si utilizzano tecniche o dispositivi che impediscono la contaminazione della fonte idrica.

3. In fase di preparazione e di impiego dei PF è obbligatorio utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché tutte le misure a garanzia della sicurezza e della salute del lavoratore.
4. E' obbligatorio preparare i PF nel rispetto della pubblica incolumità, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate nell'etichetta e/o nelle istruzioni indicate nei prodotti, rispettando i dosaggi e le modalità d'uso prescritti.
5. Per i trattamenti da effettuarsi nelle aree extra agricole devono essere impiegati solo i prodotti fitosanitari che in etichetta ne prevedono lo specifico impiego e devono essere rispettate le modalità di applicazione specificatamente indicate.
6. Non è consigliabile mangiare, bere o fumare durante la preparazione o la distribuzione della miscela, così come indicato nelle schede dei prodotti fitosanitari (frasi S20-21).

Art.7 – Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

I trattamenti dei terreni e delle colture con prodotti fitosanitari e diserbanti debbono essere effettuati in modo che non ci sia deriva delle sostanze impiegate sui fondi non interessati alla coltura trattata con adozione di ogni più ampia cautela al riguardo.

7

Qualora però, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

in aree sensibili, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente l'accaduto comunicando agli interessati sia il nome dei formulati commerciali impiegati che la classe tossicologica ed i termini di carenza degli stessi.

Art. 8 –Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento

E' fatto divieto di eseguire trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia un'intensità tale da provocare la deriva della miscela e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate dal trattamento e da non consentire un trattamento efficace.

Si potrà, pertanto, eseguire il trattamento esclusivamente con calma di vento.

Art. 9– Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati, nelle aree sensibili e nelle strade pubbliche o di uso pubblico

1. Nei centri abitati, nei parchi e giardini pubblici, campi sportivi ed aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché nelle aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o socio-assistenziali, sulle strade pubbliche e ad uso pubblico, sui marciapiedi e sulle piste ciclabili non possono essere utilizzati, per le pratiche colturali, prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti se classificati in base alla vigente normativa come tossici T,

molto tossici T+ e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, R64 e R68 ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i, o le indicazioni di pericolo e la classificazione corrispondenti, di cui al regolamento CE n. 1272/2008 (CLP). In queste aree non possono inoltre essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.

<i>TIPOLOGIA DI AREA SENSIBILE</i>	<p><i>PRODOTTI FITOSANITARI CLASSIFICATI TOSSICI</i></p> <p><i>E/O MOLTO TOSSICI</i></p> <p><i>R40, R42-(H334), R43- (H317), R60, R61, R62, R63 e</i></p> <hr/> <p><i>R68- (H371)</i></p> <hr/>
------------------------------------	---

Art. 10 –Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nelle zone a destinazione agricola o ad uso agricolo

1. Fuori dalle aree assoggettate ai divieti di cui all'art. 9 e dalle fasce di rispetto stabilite al successivo articolo 11, nelle zone agricole o ad uso agricolo è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti osservando le modalità operative prescritte dalla normativa vigente, purchè la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli in transito lungo le strade.
2. E' vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari che riportino in etichetta le seguenti frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, R64 e R68 ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i, o le indicazioni di pericolo e la classificazione corrispondenti, di cui al regolamento CE n. 1272/2008 A DISTANZA INFERIORE AI 30 METRI dalle abitazioni, dalle pertinenze e/o attività ricettive e produttive in genere.
3. Sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel Regolamento (CE) 1107/09, e con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del Regolamento CE 889/08.

<i>TIPOLOGIA DI AREA SENSIBILE</i>	<p><i>PRODOTTI FITOSANITARI CLASSIFICATI TOSSICI</i></p>
<p>Centri abitati, parchi, giardini pubblici, campi sportivi ed aree ricreative, cortili</p>	<p>Centri abitati, parchi, giardini pubblici, campi sportivi ed aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, aree in cui sono ubicate strutture</p>

delle scuole e
parchi gioco per
bambini, aree in
cui sono ubicate
strutture
sanitarie o

socio-
assistenziali,
sulle strade
pubbliche e ad
uso pubblico, sui
marciapiedi e
sulle piste
ciclabili

NO

Centri abitati,
parchi, giardini
pubblici, campi
sportivi ed aree
ricreative, cortili
delle scuole e
parchi gioco per
bambini, aree in
cui sono ubicate
strutture
sanitarie o

socio-
assistenziali,
sulle strade

sanitarie o

socio-assistenziali, sulle strade
pubbliche e ad uso pubblico, sui
marciapiedi e sulle piste ciclabili

NO

Centri abitati, parchi, giardini
pubblici, campi sportivi ed aree
ricreative, cortili delle scuole e
parchi gioco per bambini, aree
in cui sono ubicate strutture
sanitarie o

socio-assistenziali, sulle strade
pubbliche e ad uso pubblico, sui
marciapiedi e sulle piste ciclabili

NO

<p>pubbliche e ad uso pubblico, sui marciapiedi e sulle piste ciclabili</p>	
---	--

	<p><i>R40, R42-(H334), R43- (H317), R60, R61, R62, R63 e</i></p> <hr/> <p><i>R68- (H371)</i></p> <hr/>
<p>Zone a destinazione agricola o ad uso agricolo</p>	<p>A METRI 30 DA ABITAZIONI, PERTINENZE E/O ATTIVITA' RICETTIVE E PRODUTTIVE IN GENERE</p>

Art. 11 – Fasce di rispetto e uso di atomizzatori e nebulizzatori sul territorio Comunale

1. Nel caso di utilizzo dei prodotti fitosanitari

- tramite atomizzatori e nebulizzatori impiegabili per i trattamenti delle colture arboree quali ad es. vigneti e frutteti solo a distanze superiori a:

- a) METRI 50 da parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili delle scuole, strutture sanitarie e socio-assistenziali e luoghi pubblici in genere;
- b) METRI 40 dai centri abitati, piste ciclabili e abitazioni in genere;
- c) METRI 15 da orti coltivati;
- d) METRI 40 da percorsi naturalistici e religiosi;
- e) METRI 15 da strade pubbliche o ad uso pubblico.

b) - tramite irroratrici a barra per i trattamenti erbicidi e fitoiatrici dei terreni e delle colture erbacee solo a distanze superiori a:

- a) METRI 40 da parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili delle scuole, strutture sanitarie e socio-assistenziali e luoghi pubblici in genere;
- b) METRI 30 dai centri abitati, dalle abitazioni in genere, piste ciclabili;
- c) METRI 10 da orti coltivati;
- d) METRI 30 da percorsi naturalistici e religiosi;
- e) METRI 10 da strade pubbliche o ad uso pubblico.

2. La pressione dei mezzi per l'irrorazione deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto degli ugelli, in prossimità dei siti sensibili, deve essere indirizzato in direzione opposta ai luoghi abitati, agli altri luoghi sensibili ed alle strade.

	TRATTAMENTI DELLE COLTURE ARBOREE QUALI AD ES. VIGNETI E FRUTTETI	TRATTAMENTI ERBICIDI E FITOIATRICI DEI TERRENI E DELLE COLTURE ERBACEE
da parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili delle scuole, strutture	A METRI 50	A METRI 40

<p>sanitarie e socio- assistenziali e luoghi pubblici in genere</p>		
<p>da centri abitati, piste ciclabili e dalle abitazioni in genere</p>	A METRI 40	A METRI 30
<p>da orti coltivati</p>	A METRI 15	A METRI 10
<p>da percorsi naturalistici e religiosi</p>	A METRI 40	A METRI 30
<p>da strade pubbliche o ad uso pubblico</p>	A METRI 15	A METRI 10
<p><i>TIPOLOGIADI AREA</i> <i>SENSIBILE</i></p>	<p>USO DI ATOMIZZATORI E NEBULIZZATORI PER I</p>	<p>USO DI IRRORATRICI A BARRA PER I</p>

Art. 12 – Riduzione delle fasce di rispetto

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 9, qualora:

- i fondi irrorati siano delimitati da siepi fitte, continue e fogliate e/o da fasce tampone di ampiezza ed altezza adeguate (altezza media non inferiore ai metri 2 ed ampiezza metri 1) in grado di trattenere la deriva;
- i fondi siano irrorati con barre irroratrici assistite con maniche ad aria;
- i fondi siano irrorati con prodotti fitosanitari in forma granulare;
- i fondi siano destinati all'agricoltura biologica, così come disciplinato dal Reg. CE 889/08. le distanze di rispetto prescritte dagli art.10 e 11 possono essere ridotte del 50%

Art. 13 – Impiego di fitofarmaci con mezzi aerei

1. L'irrorazione aerea è vietata.
2. L'irrorazione aerea può essere autorizzata, in deroga, per contrastare un'emergenza fitosanitaria accertata dal competente ufficio per i Servizi Fitosanitari dell'Umbria territorialmente competente, solo nei casi in cui non siano praticabili modalità di applicazione alternative dei prodotti fitosanitari. Durante le operazioni di irrorazione devono essere sempre escluse le zone sensibili quali le abitazioni, gli allevamenti di bestiame, api e pesci, i terreni agricoli ove si pratici l'agricoltura biologica o biodinamica, i corsi d'acqua e le strade aperte al traffico.
3. L'irrorazione aerea è comunque vietata nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e nelle aree naturali "minori" protette.

Art. 14 – Irrorazione con prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti ed erbicidi in prossimità di corpi idrici

1. Nelle zone di rispetto relative ai punti di prelievo delle acque destinate agli acquedotti Pubblici nonché i punti di captazione privati (pozzi) destinati al consumo umano, (come citato nel D lgs 152/2006) i trattamenti devono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.
2. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi ed altri corpi idrici, inclusi i pozzi privati, l'irrorazione con prodotti fitosanitari, relativi coadiuvanti e/o erbicidi può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure, i piani di utilizzo e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze e, comunque ad una distanza non inferiore a metri 10.
3. Ad ulteriore tutela dei corpi idrici superficiali, nei fondi coltivati ove avviene l'irrorazione di prodotti fitosanitari ed erbicidi, è obbligo mantenere una fascia inerbita (non coltivata) di metri 3, misurata dalla sponda esterna del corpo idrico.

Art. 15 – Uso di diserbanti

1. Nelle " aree utilizzate dalla popolazione e gruppi vulnerabili" (come citato dal Decreto legislativo 150/2012) ed in ogni caso campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole nonché nelle aree in cui siano ubicate strutture sanitarie o socio-assistenziali non possono essere impiegati prodotti diserbanti per il contenimento delle malerbe ma devono essere utilizzati metodi meccanici e/o fisici sostitutivi.
2. Lungo tutte le strade pubbliche o di uso pubblico è vietato l'utilizzo dei diserbanti per il contenimento delle malerbe. Devono essere utilizzati, in sostituzione, metodi meccanici e/o fisici.

3. E' vietato diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi.

Art. 16 – Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

- Comunicazioni –

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione delle operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulario commerciale.

2. E' fatto obbligo di informazione preventiva, tramite applicazione di cartellonistica, da parte degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari, (al fine di una corretta interpretazione del principio di precauzione, vista l'impossibilità di un tempestivo controllo sulle miscele), sempre e comunque anche in ambiente agricolo oltre che in quello extra agricolo. (si può fare visto che il dgr 1429 prevede "quando previsto da eventuali ed ulteriori norme o prescrizioni specifiche definite dagli Enti locali territorialmente competenti).

Le informazioni riportate nella cartellonistica sono finalizzate alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate e devono indicare a. "ATTENZIONE - TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO"

b. la data del trattamento e il tempo di riutilizzo dell'area (tempo di rientro) che, ove non riportato nell'etichetta del prodotto distribuito, non potrà essere inferiore alle 48 ore;

c. la sostanza attiva e il formulato commerciale utilizzato;

I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche:

a. quadrato con lato di 50 cm;

b. sfondo giallo;

c. Scritte nere con dimensione minima dei caratteri di 4 cm;

La zona, oggetto d' intervento, dovrà essere segnalata con i cartelli sopra indicati posti ai bordi della zona stessa, 48 prima dell'inizio del trattamento

La cartellonistica dovrà essere mantenuta per il tempo di rientro e successivamente rimossa. In relazione alla specifica situazione ed alle caratteristiche del prodotto utilizzato può essere necessaria una delimitazione di tutta l'area allo scopo di limitarne l'accesso.

3. Qualora la variabilità delle condizioni meteo non permettano una programmazione dei trattamenti e relativa segnalazione con 48 di preavviso e comunque sempre qualora ne avessero fatta espressa richiesta, è fatto obbligo avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, con le modalità concordate tra le parti. I cartelli dovranno comunque essere affissi col maggior preavviso possibile.

I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche:

- il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie;
- la loro collocazione deve avvenire ad una altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale del passante tenendo conto di eventuali ostacoli;
- Montati su paline che consentano la loro collocazione ad un' altezza non inferiori a cm 160
- In alcuni casi, come ad esempio le piste ciclabili, sentieri natura ecc.. oltre a quanto sopra si possono adottare soluzioni che prevedono la collocazione di bacheche poste ad ogni punto di accesso dell'area.

4. L'utilizzatore professionale che intenda acquistare ed utilizzare, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari deve essere in possesso della autorizzazione/certificato di abilitazione in corso di validità ("patentino dei fitofarmaci").

5. Ferme restando le distanze minime di cui ai precedenti articoli 10-11-12-14, nel caso in cui i trattamenti debbano eseguirsi nei pressi di aree frequentate da gruppi particolarmente vulnerabili quali asili, scuole, centri diurni, aree verdi aperte al pubblico, è obbligatorio operare esclusivamente nell'orario di chiusura e, comunque, dopo il termine delle lezioni e delle attività ricreative e collaterali; in ogni caso i trattamenti non devono mai interessare aree di pertinenza di asili, scuole, centri diurni e aree verdi aperte al pubblico.

6. Durante l'erogazione delle miscele in prossimità di strade ad uso pubblico, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non contaminare le persone e/o i mezzi in transito, fermo restando il rispetto della distanza consentita per il tipo di irroratrice.

7. E' fatto divieto di eseguire trattamenti irrorando i prodotti dalle strade pubbliche, fatti salvi i trattamenti di igiene pubblica da eseguirsi con le opportune cautele.

8. Per la protezione delle api e degli insetti pronubi è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti sulle colture durante tutto il periodo della piena fioritura, fatto salvo l'impiego consentito di prodotti espressamente autorizzati, in quanto non tossici per gli insetti pronubi, e riportato in etichetta. E' inoltre obbligatorio lo sfalcio della vegetazione spontanea in fioritura sottostante prima di qualsiasi trattamento alle colture arboree.

Art. 17 – Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, la qualità della distribuzione e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo funzionale delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci come previsto dalla Direttiva n.128/2009/CE.

2. Le attrezzature devono essere opportunamente regolate o tarate in funzione della coltura da trattare e dello stato vegetativo, in modo da garantire la corretta distribuzione ed evitare dispersione nell'ambiente.

3. Le attrezzature vanno sottoposte a manutenzione ordinaria in modo da assicurare il mantenimento dell'efficienza, la sicurezza, sostituendo o provvedendo a riparare parti usurate o difettose.

4. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico.

5. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e

dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.

6. E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto alle condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.

7. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso della condotta idrica.

8. E' vietato il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui per il rifornimento delle cisterne e delle attrezzature irroranti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 c. 2.

9. E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.

10. E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art. 18 – Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, gli eventuali residui di miscela e di PF nei contenitori e quanto possa costituire fonte da inquinamento non devono essere abbandonati, non possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani e comunque dovranno essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.

2. Lo smaltimento dei contenitori si diversifica in relazione al tipo di rifiuto: i contenitori vuoti, i contenitori con principi attivi non più utilizzati, le rimanenze delle miscele non utilizzate sono classificati come rifiuti speciali pericolosi e devono essere conservati e smaltiti secondo la normativa vigente.

3. Le rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili in quanto non distribuibili sulle coltivazioni in atto, oppure revocati, devono essere smaltiti come rifiuti speciali attraverso il conferimento a ditte specializzate.

Art. 19 - Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente areati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.

2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "Materiale tossico" o "Veleno" o "Simili".

Art. 20 – Sanzioni pecuniarie per le violazioni al presente regolamento **SANZIONI**

La disciplina sanzionatoria deve essere dettagliata, chiara e non soggetta ad interpretazioni così da costituire un valido strumento per tutti gli organi di controllo e vigilanza.

Visto il Pan (Piano di azione Nazionale sull' uso sostenibile dei fitofarmaci);

Visto il dgr Regione Umbria 315/2015;

Visto il Dgr 1429/2016;

Visto il D.Lgs n 150/2012 ;

Visto il D. Lgs. 18/08/00 n.267 art. 7 bis;

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite come segue:

Violazione cartellonistica (come dice il dgr 1429/2016) è equiparato a violazione della norma relativa alla causata deriva) da 1 a 4 mesi sospensione del patentino. (oppure da 1 a 6 mesi violazione norme salute ecc dgr 315/2015) e sanzione pecuniaria di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/00 n.267

Violazione normativa sul contenimento della deriva: da 1 a 4 mesi di sospensione del patentino e sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Dgl 150/2012 art. 24 comma 10 di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.

Violazione distanza da corpi idrici: da 1 a 6 mesi di sospensione del patentino (dgr 315/2015) e sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Dgl 150/2012 art. 24 comma 10 di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.

Violazione distanza di sicurezza da aree frequentate dalla popolazione ecc...: 1 a 4 o 6 mesi di sospensione del patentino (dgr 315/2015) e sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Dgl 150/2012 art. 24 comma 10 di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.

Per tutte le Violazioni appena citate, in caso di reiterazione si prevede il ritiro del patentino nei tempi e modi stabiliti dal Dgr 1429/2016.

Art. 21 – Obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi

1. In caso di violazioni al presente Regolamento, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente art.20, potrà essere imposto, a seconda delle specifiche circostanze del caso concreto, l'obbligo di adottare un'attività od un comportamento, di cessare un'attività od un comportamento, di ripristinare lo stato originario dei luoghi o di eseguire gli interventi necessari a rimediare alle modificazioni o danneggiamenti accertati per le violazioni indicate nel presente Regolamento.
2. L'obbligo viene irrogato col verbale di accertamento, congiuntamente alla pena pecuniaria, e si applica di diritto.
3. L'obbligo deve essere adempiuto immediatamente, se le circostanze lo richiedono. Quando non sia diversamente disposto, l'esecuzione dovrà avvenire entro otto giorni.
4. Il termine decorre dall'elevazione del verbale di accertamento, quando la contestazione è immediata, o dalla sua notificazione, negli altri casi.
5. L'esecuzione avviene sotto il controllo del Comando o Ufficio da cui dipende l'accertatore.
6. L'obbligo deve essere indicato nel verbale di accertamento e contestazione della violazione o, in mancanza, nell'atto notificato.
7. Il verbale così redatto costituisce titolo per l'esecuzione forzata dell'obbligo così imposto.
8. In caso di inottemperanza dell'obbligo si procede all'esecuzione d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

ALLEGATO 1 – cartello esemplificativo

ATTENZIONE

TRATTAMENTO
FITOSANITARIO IN CORSO

SOSTANZA ATTIVA: _____

DATA INIZIO: _____ DATA RIENTRO: _____